



SENTENZA N. 300/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73536** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 9.3.2022 ad istanza di **(omissis)**, (omissis) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gabriella Lauretta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Trecase (NA), via Vesuvio n. 53 (pec: studio.lauretta@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento

dell'assegno al nucleo familiare su pensione di reversibilità con decorrenza 19.9.2017 e condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese di lite in favore dei procuratori antistatari;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 24.11.2023;

FATTO

Premette l'odierna ricorrente:

- di essere vedova, inabile, di non avere altri soggetti nel proprio nucleo familiare né di possedere altri redditi incompatibili;
- di risultare altresì, titolare di pensione di reversibilità categoria SOCPDE, n. 07221568, con decorrenza ottobre 1997;
- a seguito della riduzione della propria capacità lavorativa del 100%, omologata dal Giudice di Torre Annunziata con decreto n. 6942/2017 del 12.9.2018, presentava in data 11.5.2021 all'INPS apposita istanza per vedersi riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare in base a quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 7668/1996; l'Ente previdenziale non forniva alcun riscontro alla ridetta istanza;
- l'interessata proponeva altresì, senza successo, ricorso al Comitato provinciale INPS, chiedendo l'accertamento medico – legale per la concessione di quanto ritenuto di spettanza sulla base dell'infermità *“deficit deambulatorio secondario ad artrosi polidistrettuale pregresso intervento di protesi di ginocchio dx obesità cardiopatia ipertensiva ipoacusia neurosensoriale”*.
- per i motivi illustrati, con ricorso del 9.3.2022, adiva questa Corte ai fini dell'attribuzione dell'assegno al nucleo familiare su pensione di reversibilità n. 07221568, a decorrere dalla data di riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% (19.9.2017), nei limiti della prescrizione quinquennale, con condanna dell'INPS alla corresponsione ratei arretrati, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.
- con memoria del 23.11.2024, l'Istituto previdenziale, nel riconoscere la pretesa attorea, affermava di avere disposto la liquidazione degli assegni sul nucleo familiare sulla pensione di reversibilità in favore della ricorrente unitamente al pagamento degli arretrati, con decorrenza luglio 2017, a mezzo rata di pensione del febbraio 2024. Concludeva, pertanto,

per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;

- da ultimo, all'odierna udienza, l'avv. Gabriella Lauretta per la ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese. L'avv. Tellone per l'INPS si riportava al contenuto degli atti depositati;
- la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha adito questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento degli assegni sul nucleo familiare ai sensi della l. n. 153/1988 sulla pensione di reversibilità di cui è titolare con decorrenza dal mese di ottobre 1997.

La ricorrente premette di avere presentato domanda amministrativa in data 11.5.2021 e che l'INPS non ha emesso, al riguardo, alcun provvedimento.

In data 24.11.2023 l'INPS ha disposto la liquidazione degli assegni sul nucleo familiare sulla pensione di reversibilità di cui la ricorrente è titolare, provvedendo alla corresponsione dei ratei dovuti, con decorrenza luglio 2017, attraverso la rata di pensione del mese di febbraio 2024.

Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa trasmessa a mezzo mail in data 24.11.2023, è altresì comprovata dall'allegato elaborato contabile della liquidazione.

In ragione del pagamento interamente soddisfattivo della pretesa azionata, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensare le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 06.06.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale